

CIG IN DEROGA: PERIODO TRANSITORIO FINO AL 31 MARZO 2011

La Sottocommissione Permanente Mobilità – Ammortizzatori sociali in deroga, nella riunione del 15 dicembre 2010, in attesa di definire le nuove regole e modalità di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2011, ha previsto un **periodo transitorio fino al 31 marzo 2011** cui si applica quanto contenuto nell'accordo quadro del 4 maggio 2009 e successive modifiche e integrazioni.

Le aziende e i datori di lavoro interessati possono presentare nuove domande di CIG in deroga per periodi con scadenza massima fino al 31 marzo 2011:

- coloro che hanno periodi di CIG in deroga **già autorizzati**, in scadenza o scaduti nel 2010 che intendono presentare nuove domande possono presentarle con decorrenza successiva al periodo autorizzato nel 2010 e con scadenza entro il 31 marzo 2011;
- coloro che hanno già presentato **domande non ancora autorizzate** con scadenza 3.12.2010, possono presentare nuove domande con decorrenza dal 1.1.2011 e scadenza entro il 31 marzo 2011.

Le richieste vengono presentate on line con le stesse modalità precedentemente in vigore.

Gli accordi stipulati entro il 31 gennaio 2011 potranno prevedere periodi di sospensione con decorrenza antecedente la data dell'accordo stesso.

La Sottocommissione Permanente Mobilità/Ammortizzatori sociali in deroga, nella riunione del 15 dicembre 2010, ha definito quanto segue:

Ammortizzatori sociali in deroga: periodo transitorio

È possibile presentare richieste di intervento con scadenza al 31 marzo 2011

Dopo l'approvazione della nuova legge finanziaria, in attesa di definire le nuove regole e modalità di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga nell'anno 2011, è definito un periodo transitorio fino al 31 marzo 2011, cui si applica quanto contenuto nell'accordo quadro sugli ammortizzatori in deroga 2009-2010 del 4 maggio 2009, nonché nel Patto per le politiche attive del 16 giugno 2009, e successive modifiche ed integrazioni.

CIG in deroga

Le aziende e i datori di lavoro interessati possono presentare nuove domande di periodi di trattamento con scadenza massima il 31 marzo 2011:

1. Coloro che hanno già periodi di CIG in deroga autorizzati in scadenza o scaduti nel 2010 che intendono presentare nuove domande possono presentarle con decorrenza successiva al periodo autorizzato nel 2010 e scadenza entro il 31.03.2011.
2. Coloro che hanno già presentato domande con scadenza 31.12.10 e non ancora autorizzate, possono presentare nuove domande con decorrenza dal 01.01.2011 e scadenza entro il 31.03.2011.
3. Anche per coloro che presentano per la prima volta una domanda, il periodo richiesto deve avere scadenza entro il 31.03.2011.

LE RICHIESTE VENGONO PRESENTATE ON LINE CON LE STESSE MODALITA' PRECEDENTEMENTE IN VIGORE

Per quanto riguarda gli accordi sindacali necessari ai fini della presentazione della domanda, valgono le modalità attualmente in vigore con l'eccezione della scadenza massima del periodo di trattamento richiesto che dal 31.12.2010 è posticipata al 31.03.2011.

Gli accordi già stipulati con previsione di periodi di trattamento nell'anno 2011, possono ugualmente essere allegati alle nuove richieste anche se prevedono scadenze dei trattamenti oltre il 31.03.2011. Ai fini della richiesta verrà comunque considerato il termine del 31.03.2011. L'eventuale periodo successivo previsto negli accordi medesimi non sarà preso in considerazione in questa fase transitoria.

GLI ACCORDI STIPULATI ENTRO IL 31 GENNAIO 2011 POTRANNO PREVEDERE PERIODI DI SOSPENSIONE CON DECORRENZA ANTECEDENTE LA DATA DELL'ACCORDO STESSO.

Si ricorda l'obbligo di sottoscrizione della DID e il conseguente adempimento di attivazione di percorsi di politiche attive del lavoro entro 45 giorni dall'inizio della sospensione.

MOBILITA' IN DEROGA

Per i lavoratori che hanno in corso trattamenti di mobilità in deroga i trattamenti medesimi verranno prorogati al 31.03.2011 entro il limite massimo di 12 mesi.

Uguualmente potranno essere presentate nuove domande di trattamento da parte dei lavoratori che sono in possesso dei requisiti richiesti.


Milano, 15 dicembre 2010

Letto, confermato e sottoscritto dai componenti della Sottocommissione o loro rappresentanti


Per Regione Lombardia




Per CLAAI - Federazione Regionale Lombarda
delle Associazioni Artigiane




Per CNA Lombardia



Confapindustria Lombardia




Per Confartigianato Lombardia




Per Confcommercio Lombardia
- Imprese per l'Italia



Per Confcooperative Lombardia




Per Confindustria Lombardia



Per CGIL




Per CISL



Per UIL



Per CISAL





LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ANNO 2011



CIG IN DEROGA

Campo di applicazione

- ✓ Imprese industriali
- ✓ Aziende artigiane
- ✓ Imprese del commercio e del terziario
- ✓ Imprese cooperative
- ✓ Altri datori di lavoro non imprenditori, con esclusione dei datori di lavoro domestico

Lavoratori beneficiari

- ✓ operai
- ✓ impiegati
- ✓ quadri
- ✓ apprendisti
- ✓ lavoratori assunti con contratto di inserimento
- ✓ soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato
- ✓ lavoratori somministrati
- ✓ lavoranti a domicilio monocommessa

Tipologie dei soggetti che richiedono l'intervento

- ✓ Tipologia 1 – Imprese, aziende e datori di lavoro non rientranti nei requisiti d'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria previsti dalla legislazione ordinaria.
 - ✓ Tipologia 2 – Imprese che presentino domande in deroga ai limiti di durata della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria previsti dalla legislazione ordinaria.
- Sono comunque esclusi i soggetti che non hanno utilizzato, fino al loro esaurimento, gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni lavorative.

Modalità d'intervento

- ✓ **Intervento A** - Integrazione salariale connessa a previste sospensioni dell'attività parziali e temporanee, non programmabili, con ragionevole previsione di ripresa dell'attività lavorativa senza prevedibili eccedenze di personale.
- ✓ **Intervento B** - Integrazione salariale connessa a sospensioni programmate anche totali dell'attività; le eventuali eccedenze di personale devono essere esplicitamente dichiarate.

Durata complessiva del trattamento

- ✓ **Intervento A** – Max n. 350 ore pro-capite di sospensione/riduzione, da esaurire comunque, con la modalità “a consumo per giornata” entro il 31 dicembre 2011. **NON REITERABILE.**
- ✓ **Intervento B** – Max 4 mesi di sospensione/riduzione, reiterabile per ulteriori periodi analoghi fino al 31.12.2011. Per Tipologia 2 fino a un massimo di 8 mesi.

Misure per gli interventi di lunga durata

(Phasing out)

Si applicano ai datori di lavoro che hanno già usufruito di autorizzazioni regionali all'accesso al trattamento di CIG in deroga per propri dipendenti per un periodo superiore a 12 mesi nel biennio 2009-2010

Possono richiedere, in alternativa:

- ✓ l'intervento A cui non potrà seguire ulteriore richiesta;
- ✓ l'intervento B con il limite massimo di durata complessiva non inferiore a 3 mesi e non superiore a:
 - per i soggetti di tipologia 1 - 12 mesi cui va sottratto il periodo eccedente i 12 mesi autorizzato nel periodo 2009-2010;
 - per i soggetti di tipologia 2 - 8 mesi cui va sottratto il periodo eccedente i 12 mesi autorizzato nel periodo 2009-2010.

Contenuti minimi degli accordi sindacali

✓ Intervento A

- Cause dell'intervento
- Impegno al rientro al termine delle sospensioni
- Eventuali interventi di formazione / riqualificazione.

✓ Intervento B

- Cause dell'intervento
- Fondate e documentate aspettative in ordine alla conservazione dei rapporti di lavoro e/o piani concreti per la gestione degli eventuali esuberanti;
- In caso di rinnovo, come sopra più informazione adeguata e documentata circa gli esiti dei piani di gestione degli eventuali esuberanti previsti al momento della prima richiesta e precisi impegni per la continuazione degli stessi piani finalizzati alla ricollocazione.

MOBILITÀ IN DEROGA

Lavoratori beneficiari

- 1 **Lavoratori subordinati, ivi compresi i somministrati, gli apprendisti e i titolari di contratti a tempo determinato, licenziati o cessati nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011, che, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, sono esclusi dal trattamento dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223 e dal trattamento di disoccupazione ordinaria.**
- 2 **Lavoratori subordinati, ivi compresi i somministrati, gli apprendisti e i titolari di contratti a tempo determinato, licenziati da aziende / datori di lavoro che hanno esaurito trattamenti di CIG in deroga, ovvero cessati nel corso del 2011 a conclusione di rapporti di lavoro con le medesime aziende, a condizione che siano esclusi dal trattamento dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223 ed abbiano accesso al trattamento di disoccupazione ordinaria per la durata massima di 8 mesi.**

Durata del trattamento

- 1 Massimo 12 mesi
- 2 Massimo 4 mesi

Per ottenere il trattamento di mobilità in deroga i lavoratori devono essere in possesso dei seguenti requisiti individuali: un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi continuativi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato